

Utopia Civica - Statuto

TITOLO I – Costituzione, denominazione e sede

Articolo 1 – Utopia Civica

1. È costituita, ai sensi della legislazione vigente e della Costituzione della Repubblica Italiana l'associazione "Utopia Civica - Movimento per la partecipazione - Organizzazione di Volontariato (ODV)", di seguito denominata anche solo Utopia Civica.
2. Utopia Civica non ha fini di lucro e svolge la propria attività nel rispetto dei valori, dei metodi e dei fini stabiliti dal suo Manifesto come declinato al successivo articolo 2.
3. Utopia Civica è indipendente da governi, partiti politici, confessioni religiose, enti, organizzazioni e gruppi assimilabili.
4. Opera sul territorio nazionale ed ha sede a Palermo.
5. Utopia Civica al fine di perseguire i suoi fini si avvale di attività di volontariato.
6. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni o federazioni aventi finalità analoghe.
7. Il presente Statuto utilizza un linguaggio di genere il più possibile neutrale. Laddove non è stato possibile intervenire in tal senso ciò non è da attribuire ad un atteggiamento sessista dell'associazione. Utopia Civica è consapevole di essere parte di una società che ancora molto deve fare per raggiungere la parità di genere ed è sua intenzione impegnarsi in tal senso.
8. Nel testo le parole "persone", "cittadine/i", "cittadinanza", "individui" vanno intese nell'accezione di persone appartenenti alla famiglia umana titolare dei diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, come richiamata dal primo e dal secondo capoverso del manifesto di Utopia Civica.

TITOLO II - Manifesto e Attività

Articolo 2 - Manifesto

Siamo cittadine e cittadini che credono nel rispetto della Dignità di ogni persona, perseguendo obiettivi di Giustizia sociale e ambientale.

Riteniamo che il rispetto dei Diritti Umani ed il rispetto della Terra, quale casa dell'umanità e di ogni altra forma di vita, sia l'essenza di una Umanità fondata sui valori della Libertà, della Solidarietà e dell'Uguaglianza, valori che riteniamo realizzabili.

Riteniamo che ogni persona debba poter partecipare alle decisioni che la riguardano. Per tale motivo ci ispiriamo alle forme dell'Open Government in quanto fondato su principi di trasparenza, partecipazione, collaborazione ed integrità.

Riteniamo che la convivenza civica debba basarsi sul fare comunità dove la partecipazione alle decisioni ed alle azioni sia consuetudine e normalità. Pertanto, contribuiremo allo sviluppo di Comunità civiche che possano trovare soluzioni condivise ai problemi del vivere insieme.

Riteniamo che ogni Comunità Civica debba essere partecipata in quanto fondata sul dialogo consapevole, trasformativo, informato e rispettoso delle persone. A tale scopo intendiamo promuovere lo sviluppo di competenze e figure utili a favorire e sostenere la crescita delle Comunità Civiche.

Riteniamo che ogni Comunità Civica debba essere inclusiva e quindi capace di sostenere i soggetti fragili. A tale scopo intendiamo promuovere interventi che favoriscano la partecipazione consapevole della cittadinanza a decisioni, progetti e azioni ed all'impegno diretto nelle istituzioni.

Riteniamo che le cittadine ed i cittadini debbano poter disporre di spazi di aggregazione che possiamo definire Case Civiche, nei quali progettare e praticare la solidarietà e l'azione sussidiaria, pilastri della Comunità Civica. Solidarietà e azione sussidiaria che integrino e non suppliscano l'azione delle istituzioni.

Riteniamo che la partecipazione e la condivisione delle decisioni di interesse collettivo debbano caratterizzare ogni forma organizzativa delle comunità. Pertanto, andrà promossa la trasformazione delle istituzioni verso modelli partecipativi, in grado di coinvolgere la cittadinanza, in modo continuativo e trasparente.

Siamo cittadine e cittadini che per dare corso a principi, valori ed impegni enunciati in questo manifesto, si costituiscono nell'associazione Utopia Civica, la cui organizzazione si ispira ai modelli di massima partecipazione ai processi decisionali.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

Al fine di raggiungere i fini enunciati nel suo Manifesto, Utopia Civica può svolgere le seguenti attività di interesse generale previste al comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare, promuove attività finalizzate a facilitare la partecipazione civica della cittadinanza attraverso azioni specifiche.
- 3) (lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- 4) (lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 5) (lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 6) (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

- 7) (lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 8) (lettera p) servizi finalizzati all'inserimento al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 9) (lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 10) (lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- 11) (lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 12) (lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; in particolare promuove attività finalizzate al contrasto delle mafie ed della cultura mafiosa attraverso azioni che privilegino la tutela dei diritti umani e della giustizia sociale;
- 13) (lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 14) (lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4 – Altre attività e Privacy

1. Utopia Civica può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 3, nonché le attività di cui all'art. 84 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che queste diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. Tali attività saranno individuate dal Nucleo d'Azione (di cui al successivo art. 13) sulla base dei contenuti del già menzionato decreto ministeriale.
3. Per la realizzazione delle attività indicate nel presente Statuto nonché per fini di gestione personalizzata del rapporto con eventuali persone interessate all'associazione o alle sue iniziative, per raccolta di firme o fondi e per l'invio di comunicazioni dirette di aggiornamento sulle proprie attività associative, Utopia Civica potrà eseguire, nel rispetto dell'art.6, paragrafo 1, lett. F) del Regolamento UE 2016/679 il trattamento di dati personali di aderenti e/o di soggetti in contatto regolare con l'associazione.

TITOLO III – Delle Socie e dei Soci.

Articolo 5 – Socie e Soci, adesione

1. Le persone fisiche maggiorenni possono aderire a Utopia Civica, nel rispetto delle modalità definite al comma 2, acquisendo la qualifica di "socie" e "soci".

2. La richiesta di adesione si formalizza:

- sottoscrivendo una domanda di adesione con la quale si dichiara la condivisione del Manifesto e del presente Statuto
- versando la quota associativa annuale ordinaria o ridotta (nel caso di studenti o disoccupati).

3. L'iscrizione diventa effettiva dalla data in cui il Nucleo d'Azione (di cui al successivo art. 13) delibera l'ammissione della socia o del socio.

Articolo 6 – Socie/Soci Giovani, adesione

1. Le persone fisiche non maggiorenni, che abbiano compiuto sedici anni, possono aderire a Utopia Civica acquisendo la qualifica di "socie/i giovani".

2. La richiesta di adesione si formalizza:

- attraverso una domanda di adesione, sottoscritta congiuntamente dalla persona richiedente e da almeno uno dei due genitori o da chi ne ha la tutela legale, con la quale si dichiara la condivisione del Manifesto e del presente Statuto
- versando la specifica quota associativa annuale giovanile.

3. L'iscrizione diventa effettiva dalla data in cui l'organo di amministrazione delibera l'ammissione della socia giovane o del socio giovane.

4. Al compimento della maggiore età l'organo di amministrazione provvede a comunicare il cambio di qualifica alla persona interessata ed agli organi associativi.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, un apposito regolamento operativo disciplina la partecipazione delle socie giovani e dei soci giovani alla vita associativa.

Articolo 7 - Diritti e Doveri

1. Le qualifiche di socia e socio danno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alle modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.
- c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

2. Le socie ed i soci in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

3. Per ogni socia o socio vale il principio del voto singolo. È consentito farsi rappresentare in Assemblea da un'altra persona socia; ogni socia/o può rappresentarne al massimo una.

4. Tutte le persone associate ad Utopia Civica sono tenute:

- a) all'osservanza delle norme associative interne e delle deliberazioni degli organi sociali;

b) al pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 8 - Reiezione, Recesso, ed Esclusione delle Socie e dei Soci

1. Il Nucleo d'Azione (di cui al successivo art. 13) ha il potere di respingere le domande di adesione. In tal caso:

- Deve fornire una motivazione scritta della decisione.
- Deve comunicare la decisione al richiedente e al Nucleo di Garanzia (di cui al successivo art. 15).

2. Il Nucleo di Garanzia valuterà la decisione di reiezione con giudizio insindacabile entro trenta giorni dalla comunicazione e delibererà in merito.

3. La qualifica di socia/o si perde per:

- Recesso volontario, comunicato per iscritto al Nucleo d'Azione.
- Mancato pagamento della quota associativa entro i due mesi successivi la chiusura dell'esercizio finanziario.
- Esclusione per gravi motivi, deliberata dal Nucleo di Garanzia.

4. Le violazioni dello Statuto, delle finalità dell'associazione o delle decisioni degli organi statutari possono portare a sanzioni quali l'ammonizione scritta, la sospensione fino a 24 mesi, e l'espulsione per un massimo di cinque anni. La sanzione è determinata dal Nucleo di Garanzia.

5. Le socie ed i soci sanzionate/i possono presentare ricorso al Nucleo di Garanzia, fornendo nuove prove o testimonianze a loro favore. Il Nucleo di Garanzia decide sull'accettazione del ricorso e, in ogni caso, è garantito il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria.

6. Le socie ed i soci espulse/i che desiderano essere riammesse/i devono presentare una nuova domanda di adesione, che sarà valutata dal Nucleo d'Azione previo parere del Nucleo di Garanzia.

7. Le socie ed i soci sottoposte/i a provvedimenti definitivi di sospensione o espulsione perdono automaticamente ogni carica o incarico ricoperto all'interno dell'associazione e non possono essere rielette/i per i 24 mesi successivi alla cessazione del provvedimento sanzionatorio.

TITOLO IV - Patrimonio - esercizio sociale

Articolo 9 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali donazioni, da proprietà di beni mobili e immobili e da eventuali utili e avanzi di gestione, che non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, a fondatori, fondatrici, associati, associate, lavoratori, lavoratrici, collaboratori, collaboratrici e componenti degli organi sociali.

2. Il Patrimonio serve esclusivamente a raggiungere l'obiettivo per cui l'associazione è stata costituita.

Articolo 10 – Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Nucleo d'Azione (di cui al successivo art. 13) predispone il bilancio o rendiconto economico-finanziario da presentare all'Agorà (di cui al successivo art. 12).
3. Il bilancio o rendiconto deve essere approvato dall'Agorà entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in ogni caso entro i termini stabiliti dalla legge.

TITOLO V - Organi e cariche sociali dell'Associazione

Articolo 11 – Organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- **Agorà o Assemblea Generale delle socie e dei soci**
- **Legale rappresentante** nella figura di **Segretaria/o del Nucleo d'Azione**.
- **Nuclei Centrali o Funzionali:**
 - a) **Nucleo d'Azione o Comitato Direttivo**,
è l'organo di amministrazione, di natura collegiale, che garantisce l'esecuzione delle delibere adottate dall'Agorà e amministra l'associazione;
 - b) **Nucleo di Garanzia**,
è l'organo che modera le relazioni all'interno dell'associazione e gestisce l'Agorà;
 - c) **Nucleo Politico**,
ha la funzione di elaborare le proposte organiche di posizione politica dell'associazione;
 - d) **Nucleo Evoluzione**
ha la funzione di monitorare lo stato dell'associazione rispetto al Manifesto ed allo Statuto.

Articolo 12 – Agorà o Assemblea delle socie e dei soci

1. L'Agorà è l'Assemblea Generale delle socie e dei soci in regola con le norme associative ed è il principale e più importante luogo delle decisioni.
2. Le modalità di convocazione, di lavoro e di votazione dell'Agorà sono stabilite dal Nucleo di Garanzia nel rispetto del **Regolamento dell'Agorà**, garantendo alle socie ed ai soci le migliori condizioni di partecipazione informata e condivisa.
3. È convocata almeno una volta l'anno dal Nucleo di Garanzia, oppure ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) delle persone aventi diritto.
4. È moderata dal Nucleo di Garanzia in carica all'atto della sua convocazione.
5. L'Agorà è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando è presente e accreditata la metà più uno di coloro che hanno diritto di voto;
- in seconda convocazione, con le persone presenti e accreditate con diritto di voto.

6. L'Agorà per consenso o a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) delle persone presenti accreditate può:

- modificare lo Statuto;
- modificare il Regolamento dell'Agora;
- approvare le posizioni politiche;

7. L'Agorà per consenso o a maggioranza semplice delle socie/soci presenti accreditate/i delibera:

- sulla relazione annuale del Nucleo d'Azione sullo stato dell'associazione;
- sulla relazione annuale di Tesoreria;
- sulla responsabilità dell'organo amministrativo;
- sul bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente;
- sulle mozioni di indirizzo;
- sulla ratifica dei regolamenti operativi.

8. L'Agorà discute la relazione del Nucleo di Garanzia, del Nucleo Politico e del Nucleo Evoluzione.

9. L'Agorà elegge, a scrutinio segreto, le/i componenti dei Nuclei Centrali.

10. I Nuclei Centrali, se rinnovati per intero, si riuniscono entro 15 giorni dalla chiusura dell'Agorà su convocazione del Nucleo di Garanzia che ha moderato la stessa.

11. L'Agorà convocata in modalità straordinaria alla presenza dei tre quarti degli aventi diritto può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13 – Il Nucleo d'Azione o Comitato Direttivo

1. Il Nucleo d'Azione (NdA) è l'organo collegiale che amministra l'associazione.

2. Può essere composto da un massimo di 9 componenti, in funzione di quanto previsto dal successivo articolo 24. Le/I componenti restano in carica, ordinariamente, per tre anni dall'elezione ed assumono il ruolo di Consigliere/i d'Azione.

3. La Consiglieria/Il Consigliere d'Azione che non partecipa a più di 3 riunioni collegiali consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza è sancita dal Nucleo di Garanzia.

4. In caso di decadenza, impedimento o dimissioni di una/un componente, questi non viene sostituita/o. Se il numero delle/dei componenti si riduce di un terzo o più, il Nucleo di Garanzia convoca entro 60 giorni un'Agorà per il rinnovo dell'intero organo. Durante tale periodo, il Nucleo d'Azione rimane in carica per gestire l'amministrazione ordinaria.

5. Ogni Consiglieria/e d'Azione concorre parimenti al funzionamento dell'organo. Su delibera del Nucleo d'Azione ogni componente può essere delegata/o a supervisionare una o più azioni del Piano d'Azione ivi inclusi i relativi Gruppi d'Azione.

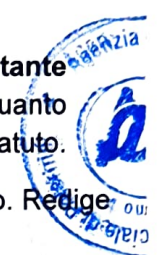
6. Il Nucleo d'Azione nelle sue funzioni di gestione dell'associazione:

- Garantisce la gestione del movimento nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto;
- Garantisce l'esecuzione delle delibere adottate dall'Agorà;
- Amministra l'associazione finalizzando la "mission" delineata dal Manifesto associativo;
- Redige regolamenti operativi, immediatamente esecutivi, ma da sottoporre a ratifica alla prima Agorà utile;
- Stabilisce l'importo delle quote associative annuali entro il mese di ottobre dell'anno precedente;
- Fissa la sede legale dell'associazione e, le eventuali, sedi operative;
- Redige e aggiorna il Piano d'Azione ed il Bilancio di Previsione.
- Può costituire, avvalendosi di persone associate e volontarie, specifici *Gruppi d'Azione*, cioè gruppi di lavoro con il mandato di implementare le azioni previste dal Piano d'Azione, e ne assume il coordinamento.

7. Tra le Consigliere ed i Consiglieri vengono elette, a scrutinio segreto, le cariche di Moderatrice/Moderatore, Segretaria/Segretario, Tesoriera/Tesoriere e Portavoce. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente di una carica il NdA provvederà alla sua sostituzione.

8. **La Moderatrice/Il Moderatore del Nucleo d'Azione** modera le riunioni del Nucleo d'Azione. Le convoca, sentito la/il Segretaria/Segretario, ne fissa l'agenda e ne sottoscrive i verbali redatti dalla/dal verbalizzante nominata/o all'inizio della riunione tra le/i Consigliere/i d'Azione. Cura i rapporti con gli organi associativi.

9. **La Segretaria/Il Segretario del Nucleo d'Azione** svolge la funzione di **Rappresentante legale** di Utopia Civica nel rispetto del Manifesto e delle delibere dei propri organi. In quanto organo sociale i suoi compiti sono dettagliati al successivo articolo 14 del presente Statuto.



10.a **La Tesoriera/Il Tesoriere**, è responsabile degli aspetti economici del movimento. Redige i bilanci preventivi e consuntivi.

10.b Gestisce, su delega della Segretaria/del Segretario, a firma disgiunta, i rapporti con le banche.

10.c Su sua indicazione, il Nucleo d'Azione può nominare, tra le socie e i soci con competenze amministrative e/o economiche nella gestione degli enti no profit, fino alla scadenza dell'organo, una/un Vice Tesoriera/e.

10.d In caso di impossibilità della/del Tesoriera/e la/il Segretaria/o ne svolge le funzioni fino a nuova nomina.

10.e **La Vice Tesoriera/ Il Vice Tesoriere** partecipa alle riunioni del Nucleo d'Azione ma non ne fa parte. Coadiuvava la/il Tesoriera/Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni.

11. **La/Il Portavoce** svolge la funzione di voce pubblica del movimento, nel rispetto del Manifesto e delle delibere dei propri organi. Coordina la Comunicazione Esterna del Movimento.

Articolo 14 – La Segretaria/ Il Segretario del Nucleo d'Azione

La Segretaria/Il Segretario del Nucleo d'Azione o, solamente, Segretaria/o, anche nella sua qualità di rappresentante legale:

- a) su mandato del Nucleo d'Azione firma gli atti legali ed i contratti che impegnano l'associazione;
- b) ai sensi della normativa vigente è la/il garante della privacy;

- c) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle persone associate e delle persone volontarie, del registro dei verbali dell'Agorà, del Nucleo d'Azione e del Nucleo di Garanzia, ai sensi della normativa vigente;
- d) cura la corrispondenza ufficiale dell'associazione;
- e) In caso d'urgenza, sentito la Tesoriera/il tesoriere e la Moderatrice/il Moderatore, assume i provvedimenti necessari che saranno sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Nucleo d'Azione;
- f) nel caso di assenza della moderatrice/ del moderatore del nucleo di Azione, ne assume i poteri;
- g) quando ne ravveda la necessità può nominare, tra tutte le socie ed i soci, una/un Vicesegretaria/o che la/lo coadiuvi, su sua delega, nelle attività specifiche del ruolo sociale.

Articolo 15 – Il Nucleo di Garanzia

1. Il Nucleo di Garanzia (NdG) è l'organo collegiale che modera le relazioni tra le associate e gli associati.
2. Può essere composto da un massimo di 5 componenti, in funzione di quanto previsto dal successivo articolo 24. Le/i componenti restano in carica, ordinariamente, per tre anni dall'elezione.
3. In caso di impedimento o dimissioni di una/un componente, il Nucleo d'Azione provvederà alla nomina di un supplente sino alla prima Agorà utile.
4. Organizza, convoca e modera le sedute dell'Agorà.
5. Coordina gli eventuali gruppi di lavoro a supporto dell'Agorà.
6. È l'organo di disciplina dell'associazione e risolve le liti tra gli associati.
7. Dirime le questioni d'interpretazione della normativa interna.
8. Fornisce, se lo ritiene necessario, osservazioni al Nucleo d'Azione in merito alle decisioni assunte, incluse quelle che promulgano regolamenti operativi.
9. Relaziona ad ogni Agorà circa lo stato di attuazione delle decisioni assunte nelle sessioni precedenti dalla stessa assemblea.
10. Riceve da ogni Nucleo dell'associazione i verbali comprensivi delle decisioni assunte e ne garantisce, unitamente alle fonti di normativa interna, la fruibilità da parte della platea associativa.
11. Qualora ne ravvisi la necessità può convocare in riunione straordinaria il Nucleo d'Azione, Il Nucleo Politico, il Nucleo Evoluzione e qualsiasi Nucleo Territoriale o Tematico. In tal caso ne modera la riunione e ne redige verbale.
12. Le decisioni, prese a maggioranza, sono insindacabili.
13. Al suo interno elegge la **Moderatrice/il Moderatore del Nucleo di Garanzia** con il compito di convocarne e moderarne le riunioni.
14. In caso di impedimento o dimissioni della Moderatrice/del Moderatore il Nucleo di Garanzia potrà essere convocato dalla Moderatrice/dal Moderatore del Nucleo d'Azione, dopo avere sentito le/i garanti restanti.

Articolo 16 – Il Nucleo Politico

1. Il Nucleo Politico (NP) è il nucleo che elabora le proposte organiche di posizione politica (Policy) del movimento sulla base del Manifesto, dello Statuto e delle delibere dell'Agorà.
2. Può essere composto da un massimo di 7 componenti, in funzione di quanto previsto dal successivo articolo 24. Le/i componenti restano in carica, ordinariamente, per tre anni dall'elezione ed assumono il ruolo di Consigliere/i Politiche/Politici.
3. In caso di impedimento o dimissioni di una/un componente, questi viene sostituita/o dal Nucleo d'Azione sino alla prima Agorà utile.
4. Agisce d'iniziativa propria; su specifica richiesta dell'Agorà; su richiesta del Nucleo d'Azione che filtra le richieste di elaborazione pervenute dai Nuclei Tematici e dai Nuclei Territoriali.
5. Durante la fase di elaborazione della Policy si può avvalere del contributo di chiunque ritenga opportuno, sia interno che esterno all'associazione.
6. Può proporre al NdA l'inserimento nel Piano d'Azione di seminari di studio o di altro evento utile all'approfondimento dei temi in corso d'esame.
7. Le proposte politiche, una volta approvate dall'Agorà, diventano posizioni politiche del movimento.
8. Al suo interno elegge una **Moderatrice/un Moderatore del Nucleo Politico** con il compito di convocarne e moderarne le riunioni.

Articolo 17 – Il Nucleo Evoluzione

1. Il Nucleo Evoluzione (NE) è il nucleo che monitora lo stato del movimento rispetto al Manifesto ed allo Statuto ed elabora proposte organiche di natura progettuale e organizzativa da sottoporre al Nucleo d'Azione ed all'Agorà.
2. Può essere composto da un massimo di 7 componenti, in funzione di quanto previsto dal successivo articolo 24. Le/i componenti restano in carica, ordinariamente, per tre anni dall'elezione ed assumono il ruolo di Consiglieri Evolutivi.
3. In caso di impedimento o dimissioni di una/un componente questi viene sostituita/o dal Nucleo d'Azione e resta in carica fino alla prima Agorà utile.
4. Agisce d'iniziativa propria; su specifica richiesta dell'Agorà; su richiesta del Nucleo d'Azione che filtra le richieste di elaborazione pervenute dai Nuclei complementari.
5. Su incarico del Nucleo d'Azione:
 - coordina i progetti di sviluppo di nuovi servizi inseriti nel piano di azione.
 - sviluppa e coordina la capacità formativa che Utopia Civica offre alle persone interessate, dentro e fuori l'associazione.
6. Al suo interno elegge una **Moderatrice/ un Moderatore del Nucleo Evoluzione** che provvede a convocarne e moderarne le riunioni.

Titolo VI – Nuclei Complementari

Articolo 18 – Il Nucleo Tematico

1. Il Nucleo Tematico prende vita su iniziativa delle singole socie e dei singoli soci che decidono di approfondire un tema di loro interesse.
2. Deve essere costituito da almeno due *associe* o associati che nomineranno una Moderatrice/ un Moderatore e sceglieranno il nome da dare al Nucleo Tematico.
3. La sua costituzione dovrà essere comunicata al Nucleo d'Azione ed al Nucleo di Garanzia al quale dovranno essere inviati eventuali verbali delle riunioni.
4. Nel caso in cui il Nucleo Tematico dovesse sviluppare una proposta di aggiornamento organizzativo o funzionale del movimento o di aggiornamento di una posizione politica, avrà cura di inviare tali proposte al Nucleo d'Azione che le inoltrerà al Nucleo competente (Evoluzione o Politico). Il Nucleo tematico, come ogni associato o associata può presentare proposte direttamente all'Agorà.

Articolo 19 – Il Nucleo d'Azione Territoriale

1. Il Nucleo d'Azione Territoriale (NAT) o Nucleo Territoriale è l'espressione locale del Movimento.
2. Prende vita sia su impulso del Nucleo d'Azione sia su iniziativa di almeno cinque soci e socie.
3. Il Nucleo Territoriale è riconosciuto dal Nucleo d'Azione e svolge le sue attività nel rispetto di un apposito Regolamento Operativo.
4. Deve eleggere, a scrutinio segreto, le Cariche Territoriali nelle funzioni di Moderatrice/Moderatore, di chi può svolgerne le funzioni vicarie e di Tesoriera/e.
5. I verbali delle riunioni dovranno essere inviati al Nucleo di Garanzia.
6. Può produrre proposte funzionali o politiche all'associazione con le stesse modalità previste per i Nuclei Tematici.

Articolo 20 - Incompatibilità

1. Le/i componenti del Nucleo di Garanzia sono incompatibili con tutte le altre funzioni.
2. Le/i Consigliere/i d'Azione sono incompatibili con le funzioni di: Moderatrice/Moderatore dei Nuclei Politico ed Evoluzione e con le Cariche Territoriali.
3. Il personale dipendente di Utopia Civica è incompatibile con il ruolo di componente dei Nuclei Centrali e con Cariche Territoriali. L'incompatibilità permane fino due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Le/i componenti del Nucleo di Garanzia e del Nucleo D'Azione e le Cariche Territoriali sono incompatibili con: gli incarichi di rappresentanza o di direzione a qualsiasi livello in partiti o movimenti politici; gli incarichi elettivi o di nomina politica nella pubblica amministrazione e negli organi di gestione delle sue articolazioni.

5. Le/I componenti il Nucleo di Garanzia e del Nucleo D'Azione e le Cariche Territoriali che rivestono incarichi di rappresentanza esterna in organizzazioni sindacali o in altre associazioni, o comunque incarichi in enti o associazioni professionali, dovranno segnalare tale condizione al Nucleo di Garanzia al fine di permetterne la valutazione della possibile incompatibilità che, se accertata, si dovrà risolvere entro 2 mesi dal pronunciamento.

TITOLO VI – Ordinamento, scioglimento, scalabilità

Articolo 21 – No Profit

1. Utopia Civica opera senza fini di lucro.
2. Tutte le attività svolte sono gratuite ad eccezione di quelle svolte da eventuali dipendenti.
3. È fatta salva la possibilità per l'associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente, collaborazioni e consulenze esclusivamente nei limiti necessari al regolare il funzionamento dell'associazione ivi compresa una maggiore qualificazione o specializzazione dell'attività esercitata dall'associazione. Le unità impiegate nell'attività non potranno superare quanto previsto dall'ordinamento vigente.
4. Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà dell'associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere trasferiti ad alcun socio o socia, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus o in ogni altro modo determinante profitto, se non:
 - a) in quanto rimborso di sole spese giustificate e documentate;
 - b) quando la distribuzione sia imposta per legge;
 - c) quando sia effettuata a favore di organizzazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 22 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro Verbali dell'Agorà, libro Verbali del Consiglio Direttivo e Libro delle Socie e dei Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.
2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione delle socie e dei soci per la consultazione.

Articolo 23 – Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata secondo le modalità previste all'articolo 12 comma 11 del presente Statuto e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Con la stessa maggioranza la stessa Assemblea nomina le persone che dovranno gestire la liquidazione.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione, soddisfatti tutti i debiti e le responsabilità, sarà devoluto ad altre organizzazioni del terzo settore o a fini di utilità pubblica secondo le decisioni dell'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017, la disposizione di cui al precedente comma deve intendersi abrogata e in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto descritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Articolo 24 - Scalabilità

Al fine di rendere sostenibile il modello organizzativo previsto dal presente Statuto per l'Associazione, si adottano i seguenti criteri di scalabilità organizzativa.

Sino a 30 socie e soci:

il Nucleo d'Azione sarà composto da cinque (5) componenti

il Nucleo di Garanzia sarà composto da tre (3) componenti;

il Nucleo Evoluzione sarà composto da zero (0) componenti, le sue funzioni vengono svolte dal Nucleo d'Azione;

il Nucleo Politico sarà composto da zero (0) componenti, le sue funzioni vengono svolte dal Nucleo d'Azione;

da 31 e sino a 50 socie e soci:

il Nucleo d'Azione sarà composto da sette (7) componenti

il Nucleo di Garanzia sarà composto da tre (3) componenti;

il Nucleo Evoluzione sarà composto da tre (3) componenti;

il Nucleo Politico sarà composto da tre (3) componenti;

Oltre 50 socie e soci:

il Nucleo di Garanzia sarà composto da cinque (5) componenti;

il Nucleo d'Azione sarà composto da nove (9) componenti

il Nucleo Evoluzione sarà composto da sette (7) componenti;

il Nucleo Politico sarà composto da sette (7) componenti;

Il Nucleo di Garanzia monitora l'andamento del numero delle associate e degli associati e, in funzione di questo dato, definisce ai sensi del presente articolo il numero delle socie e dei soci eleggibili per ogni organo alla scadenza naturale degli stessi.

TITOLO VII - Norme transitorie e finali

Articolo 25 - Norme Transitorie

1. L'Atto Costitutivo dell'associazione prevede la composizione, nel rispetto dell'articolo 24 dello Statuto, dei Nuclei Centrali e ne stabilisce la durata del primo mandato. Il Nucleo di Garanzia, alla scadenza del primo mandato di ogni organo convocherà l'Agorà per il rinnovo delle cariche ai sensi del presente Statuto.

2. Il Nucleo di Garanzia:

1. entro tre mesi dalla costituzione predisporre ed invia a tutte le associate e a tutti gli associati, maggiorenni e giovani, la bozza di Regolamento dell'Agorà, al fine di riceverne eventuali pareri;
2. entro cinque mesi successivi alla costituzione invia agli associati la bozza di Regolamento dell'Agorà che sarà discussa, modificata e approvata dalla prima Assemblea Generale;
3. entro sei mesi dalla costituzione convoca la prima Agorà, sia in prima che in seconda convocazione - con avviso inviato almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea tramite lettera, mail o fax - a tutte le persone associate.
4. L'ordine del giorno della prima Agorà di Utopia Civica dovrà prevedere almeno l'approvazione del Regolamento dell'Agorà.
5. Il Regolamento dell'Agorà, in deroga alla norma statutaria del quorum dei due terzi dei presenti sarà approvato a maggioranza semplice e diventerà immediatamente operativo.

Articolo 26 - Norma finale.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le Disposizioni di Legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e successive modifiche.